

# Memento Pratico

## PROCEDURA CIVILE

EDIZIONE  
AGGIORNATA

CORRETTIVI  
riforma Cartabia  
e mediazione

Tabelle di confronto  
NUOVA e VECCHIA  
DISCIPLINA

2 0 2 5

Estratto



Lefebvre Giuffrè

INCLUSA VERSIONE  
DIGITALE





L'opera è stata ideata e realizzata dalla

**Redazione Memento**

Lefebvre Giuffrè

A questa edizione hanno collaborato:

Chiara Colosimo  
Magistrato

Giulia Dossi  
Magistrato

Antonio Lombardi  
Magistrato

Alessandro Simeone  
Avvocato

Cristiano Valle  
Magistrato

I seguenti professionisti di



Pier Luigi Boscia  
Avvocato

Federica Apollonio  
Avvocato

Direttore responsabile  
Veronica Squizzato

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 282 del 10 giugno 2009  
© Copyright - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - 2025 - via Monte Rosa, 91 - 20149, Milano

---

*I diritti di traduzione, di riproduzione, e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film didattici o i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi*

---

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.*

# Presentazione

Chi intende risolvere una controversia o vuole tutelare un proprio diritto in materia **civile e commerciale** può rivolgersi all'autorità giudiziaria, può cioè iniziare un **processo** celebrato davanti a un giudice. Al termine del processo il giudice emette un provvedimento che le parti possono impugnare ma che, una volta divenuto definitivo, diventa per loro vincolante.

La controversia può essere risolta anche con **strumenti alternativi** al processo. Per alcune materie la legge impone alle parti di tentare un accordo ricorrendo alla negoziazione assistita o alla mediazione e, solo in caso di insuccesso, consente alle parti stesse di rivolgersi all'autorità giudiziaria. Il volume si apre proprio con l'esame di tutti gli strumenti per evitare il processo e che, nell'intenzione del legislatore, accelerano la soluzione delle liti, alleggerendo il carico degli organi giudiziari.

La seconda parte riguarda le **regole comuni** a tutti i procedimenti (giurisdizione, competenza, soggetti, comunicazioni e notificazioni, termini).

La terza parte esamina il **procedimento di primo grado** e le **impugnazioni**, mentre le successive parti sono dedicate al procedimento **semplificato** di cognizione, ai procedimenti **cautelari**, a quello di **ingiunzione**, al processo **esecutivo**, al processo del **lavoro** e agli altri procedimenti particolari.

Questa edizione è arricchita da una **appendice** composta da **tabelle** con il **testo a fronte** delle modifiche al codice di procedura civile e alle sue disposizioni attuative apportate dal **correttivo** alla **riforma Cartabia** (D.Lgs. 164/2024) e delle modifiche alla disciplina di riferimento introdotte dal correttivo in materia di **mediazione e negoziazione assistita** (D.Lgs. 216/2024), con il rinvio ai paragrafi in cui sono integrate nel testo e approfondite le novità. Inoltre, in calce ai paragrafi interessati da tali modifiche, sono presenti **box di sintesi** che evidenziano, per le singole disposizioni, le parti modificate.

Il volume si chiude con **due indici**:

- un indice **per articolo**, in cui sono elencati tutti gli articoli del codice di procedura civile con il rinvio, per ciascuno di essi, ai paragrafi in cui la materia è approfondita;
- un ampio indice **analitico** ragionato, con i richiami puntuali al testo.

L'opera esamina la materia con precisione e chiarezza espositiva, grazie a una struttura agile e organizzata, caratteristica tipica della collana Memento.

# Piano dell'opera

## PARTE I - STRUMENTI ALTERNATIVI AL PROCESSO 10

<b>Capitolo 1.</b>	Mediazione	200
<b>Capitolo 2.</b>	Negoziazione assistita	1230
<b>Capitolo 3.</b>	Arbitrato	1630

## PARTE II - PROCESSO: REGOLE GENERALI 2890

<b>Titolo I</b>	<b>Giurisdizione</b>	3100
<b>Titolo II</b>	<b>Competenza</b>	3510
<b>Titolo III</b>	<b>Soggetti del processo</b>	4750
<b>Titolo IV</b>	<b>Atti e provvedimenti del processo</b>	7340
<b>Titolo V</b>	<b>Processo civile telematico (PCT)</b>	8510
<b>Titolo VI</b>	<b>Termini</b>	9040
<b>Titolo VII</b>	<b>Comunicazioni, notificazioni e depositi</b>	9580
<b>Titolo VIII</b>	<b>Prove</b>	11250
<b>Titolo IX</b>	<b>Spese</b>	12840

## PARTE III - PROCEDIMENTO ORDINARIO 14100

<b>Titolo I</b>	<b>Processo ordinario di primo grado</b>	14310
<b>Capitolo 1.</b>	Procedimento avanti al tribunale	14470
<b>Capitolo 2.</b>	Procedimento avanti al giudice di pace	17370
<b>Titolo II</b>	<b>Impugnazioni</b>	17850
<b>Capitolo 1.</b>	Regole generali	18010
<b>Capitolo 2.</b>	Appello	18720
<b>Capitolo 3.</b>	Ricorso per cassazione	19490
<b>Capitolo 4.</b>	Revocazione	20510
<b>Capitolo 5.</b>	Opposizione di terzo	20900

## PARTE IV - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE 21260

## PARTE V - PROCEDIMENTI CAUTELARI 21710

## PARTE VI - PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE 23090

<b>Capitolo 1.</b>	Ricorso per decreto ingiuntivo	23250
<b>Capitolo 2.</b>	Opposizione a decreto ingiuntivo	23860

<b>PARTE VII - PROCESSO DI ESECUZIONE</b>		<b>24370</b>
<b>Capitolo 1.</b>	Regole comuni	<b>24530</b>
<b>Capitolo 2.</b>	<b>Esecuzione mobiliare</b>	<b>25630</b>
<b>Capitolo 3.</b>	Esecuzione presso terzi	<b>26130</b>
<b>Capitolo 4.</b>	Esecuzione immobiliare	<b>26630</b>
<b>Capitolo 5.</b>	Esecuzione in forma specifica	<b>27550</b>
<b>Capitolo 6.</b>	Opposizioni nel processo esecutivo	<b>27990</b>
<b>Capitolo 7.</b>	Sospensione ed estinzione del processo esecutivo	<b>28460</b>
<b>PARTE VIII - <b>CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO</b></b>		<b>28840</b>
<b>PARTE IX - ALTRI PROCEDIMENTI</b>		
<b>Capitolo 1.</b>	Azioni a tutela del possesso	<b>31170</b>
<b>Capitolo 2.</b>	Procedimenti in materia locatizia	<b>31650</b>
<b>Capitolo 3.</b>	Persone e famiglia	<b>32610</b>
<b>Capitolo 4.</b>	Class action e azioni inibitorie	<b>34310</b>
<b>Capitolo 5.</b>	Irragionevole durata del processo: legge Pinto	<b>34800</b>
<b>PARTE X - ASPETTI INTERNAZIONALI</b>		<b>35400</b>
<b>APPENDICE</b>		
<b>Correttivo alla riforma Cartabia (D.Lgs. 164/2024): tabelle di confronto</b>		<b>36610</b>
<b>Correttivo alla mediazione e negoziazione assistita (D.Lgs. 216/2024): tabelle di confronto</b>		<b>36625</b>
<b>INDICI</b>		
<b>Indice per articolo</b>		<b>pag. 1689</b>
<b>Indice analitico</b>		<b>pag. 1721</b>

...omissis...

Sentenza o altri provvedimenti	Competenza per l'impugnazione
sentenze di primo grado del giudice di pace	appello avanti al tribunale (salvo le sentenze che per legge o accordo ne sono escluse)
sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità	solo avanti alla corte di cassazione
sentenze di primo grado del tribunale	appello avanti alla corte d'appello (salvo le sentenze escluse per legge o accordo oppure perché pronunciate secondo equità)
sentenze del tribunale per le quali le parti concordano di omettere l'appellabilità	solo avanti alla corte di cassazione
sentenze emesse dalle sezioni specializzate del tribunale in primo grado	appello avanti alle sezioni specializzate della corte d'appello
decreti della corte d'appello che riconoscono l'esecutività delle sentenze emesse in altro Stato UE o in Stati extra UE	ricorso avanti alla stessa corte d'appello
sentenze della corte d'appello	avanti alla corte di cassazione
sentenze o altri provvedimenti emessi in secondo grado	revocazione avanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
sentenze o altri provvedimenti decisori o esecutivi	opposizione di terzo avanti allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento

### III. Competenza per materia e per valore

La competenza per **materia** (da accertare per prima) si fonda sulla natura o sul tipo di diritto fatto valere in giudizio.

La competenza per **valore**, che si applica se la controversia non rientra in una competenza specifica per materia, si individua sulla base della valutazione economica della lite eseguita secondo criteri stabiliti dalla legge (v. n. 3670 e s.).

**N.B.** Alcune **materie molto particolari** come le impugnazioni contro i provvedimenti disciplinari a carico dei notai o le controversie circa l'attuazione di provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono devolute in via esclusiva alla corte d'appello (ai sensi del D.Lgs. 150/2011) e non sono trattate in questo volume.

#### A. Competenza del giudice di pace

La tabella elenca i casi di competenza **esclusiva** del giudice di pace, con i riferimenti normativi. Si segnala che dal **31 ottobre 2025** (data originariamente fissata nel 31 ottobre 2021) saranno **ampliate le competenze** sia per valore sia per materia del giudice di pace con conseguente modifica di alcune norme del codice di procedura civile (artt. 27 e 32 c. 3 D.Lgs. 116/2017): a tal proposito v. n. 3562.

**Allo stato attuale**, però, a causa delle gravi scoperture negli organici, sembra altamente probabile un rinvio al 30 giugno 2026.

<b>COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE</b>		
<b>PER MATERIA (qualunque sia il valore della causa)</b>	apposizione di termini (determinazione dei confini) e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi, riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (per un approfondimento: v. n. 3630)	art. 7 c. 3 n. 1 c.p.c.
	misura e modalità d'uso dei servizi di condominio di case (per un approfondimento: v. n. 3605)	art. 7 c. 3 n. 2 c.p.c.
	rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione, in materia di immissioni di fumo o calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità	art. 7 c. 3 n. 3 c.p.c.
	cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali	art. 7 c. 3 n. 3 bis c.p.c.
	opposizione a sanzioni amministrative e alle ordinanze-ingiunzione o alle ordinanze che dispongono la sola confisca, salvo per le materie attribuite al tribunale (1)	art. 6 c. 3 D.Lgs. 150/2011
	opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada	art. 7 c. 2 D.Lgs. 150/2011
	impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti	art. 12 D.Lgs. 150/2011
	espulsione dei cittadini extra UE	art. 18 D.Lgs. 150/2011 (applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023)
<b>PER VALORE</b>	cause relative a beni mobili (se non attribuite dalla legge alla competenza di altro giudice) fino all'ammontare di 10.000 € per i <b>procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (2)</b>	art. 7 c. 1 c.p.c.
	cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti fino all'ammontare di 25.000 € per i <b>procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (2)</b>	art. 7 c. 2 c.p.c.
	opposizione all'ordinanza-ingiunzione con la quale la P.A. commina una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 15.493 €	a contrario dall'art. 6 c. 5 lett. a D.Lgs. 150/2011
<p>(1) Secondo le sezioni unite il giudice di pace è competente <b>per materia</b> nelle controversie aventi a oggetto l'opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e gli stessi criteri di competenza vanno applicati anche con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo (Cass. SU 27 aprile 2018 n. 10261).</p> <p>(2) Per i procedimenti <b>pendenti alla data del 28 febbraio 2023</b> si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 c. 1 D.Lgs. 149/2022) e quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per le cause relative a beni mobili: l'ammontare è di 5.000 €;</li> <li>– per le cause relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli: l'ammontare è di 20.000 €.</li> </ul>		

**3562** La tabella di seguito riportata elenca quali saranno i casi di **competenza esclusiva** del giudice di pace a decorrere **dal 31 ottobre 2025**, in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 27 D.Lgs. 116/2017 (art. 32 c. 3 D.Lgs. 116/2017). Tale disposizione, **da un lato**, ha esteso la competenza del giudice di pace ad alcuni tipi di controversie che prima di tale data erano di competenza del tribunale; **dall'altro**, ha meglio specificato casi già di competenza del giudice di pace.

Si precisa, infine, che, alla chiusura redazionale del volume, è **probabile un rinvio al 30 giugno 2026** a causa delle gravi scoperture negli organici del giudice di pace.

## CAPITOLO 2

## Esecuzione mobiliare

## SOMMARIO

I. Beni pignorabili.....	25640	VI. Custodia dei beni pignorati .....	25790
II. Procedura di pignoramento.....	25650	VII. Intervento dei creditori e istanza di vendita.....	25820
III. Effetti del pignoramento .....	25720	VIII. Assegnazione dei beni .....	25870
IV. Vicende del pignoramento .....	25730	IX. Vendita dei beni .....	25880
V. Adempimenti successivi al pignoramento .....	25760		

Il creditore di beni mobili che ha notificato il titolo esecutivo e il precetto può iniziare l'esecuzione forzata mobiliare se il debitore non adempie nel termine indicato nell'atto di precetto. Il primo atto dell'esecuzione mobiliare è il pignoramento: si tratta di un atto dell'**ufficiale giudiziario** competente effettuato su sollecitazione del creditore.

Eseguito il **pignoramento**, l'ufficiale giudiziario consegna al creditore il verbale di pignoramento (oltre al titolo e al precetto); il creditore a sua volta deposita una copia autentica di tali documenti.

Inizia quindi il **processo** di esecuzione davanti al tribunale.

Esso termina con l'**assegnazione** del bene pignorato al creditore oppure con la **vendita** (con o senza incanto).

Il debitore inadempiente può **evitare** il pignoramento e la procedura esecutiva pagando nelle mani dell'ufficiale giudiziario (v. n. 25250 e s.).

Se invece vuole evitare solo gli inconvenienti del pignoramento senza bloccare l'espropriazione, può effettuare il versamento esaminato al n. 25260.

25630

**In sintesi**, il **correttivo alla riforma Cartabia** (D.Lgs. 164/2024) ha **eliminato** ogni **riferimento alla nota di iscrizione a ruolo** prevedendo che il creditore iscriva a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando le copie conformi del processo verbale, del titolo esecutivo e del precetto entro 15 giorni dalla consegna di tali atti, a pena di inefficacia del pignoramento (art. 518 c. 6 c.p.c. come modif. dall'art. 3 c. 7 lett. i n. 1 D.Lgs. 164/2024).

**COMPETENZA** La competenza **per materia** spetta esclusivamente al tribunale.

La competenza **territoriale** è inderogabile (art. 28 c.p.c.).

Se l'espropriazione forzata ha ad oggetto:

- **beni mobili**, è competente il tribunale del luogo in cui essi si trovano (art. 26 c. 1 c.p.c.);
- **crediti**, è competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Quando il debitore è una P.A. è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il tribunale del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26 bis c.p.c.).

Per l'esecuzione forzata su **auto, moto e rimorchi** è competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26 c. 2 c.p.c.).

25635

## I. Beni pignorabili

In generale l'espropriazione può riguardare tutti i beni mobili che sono nella disponibilità del debitore (art. 513 c.p.c.).

La tabella al paragrafo seguente indica i casi in cui il bene è pignorabile solo a certe condizioni (c.d. **impignorabilità relativa**) e i casi previsti dalla legge in cui non è pignorabile (c.d. **impignorabilità assoluta**).

25640

I crediti relativi a conti correnti, stipendi, pensioni, compensi, rendite o indennità, sono oggetto di pignoramento presso terzi secondo le regole esaminate al n. 26175 e s.

In materia di **equa riparazione per irragionevole durata** del processo (v. n. 34800 e s.), per i pignoramenti successivi al 9 aprile 2013 (ossia all'introduzione dell'art. 5 quinquies L. 89/2001), l'esecuzione forzata deve essere proposta, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, nella forma dell'espropriazione diretta presso il debitore e non presso terzi (Cass. 5 dicembre 2022 n. 35677).

## 25645


Beni	Pignorabilità	Riferimenti
<b>Beni mobili nella disponibilità del debitore, in generale</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>– anello nuziale</li> <li>– vestiti, biancheria</li> <li>– letti, tavoli per i pasti con le relative sedie</li> <li>– armadi, guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe e fornelli di cucina</li> <li>– lavatrice, utensili di casa e di cucina unitamente al mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia che convivono con lui</li> </ul>	no, a eccezione dei mobili (ma non i letti) di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato	art. 514 c. 1 n. 2 c.p.c.
comestibili e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone della sua famiglia con lui conviventi	no	art. 514 c. 1 n. 3 c.p.c.
cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto	no	art. 514 c. 1 n. 1 c.p.c.
decorazioni al valore, lettere, registri e in genere gli scritti di famiglia e i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione	no	art. 514 c. 1 n. 6 c.p.c.
armi e oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per adempiere un pubblico servizio	no	art. 514 c. 1 n. 5 c.p.c.
strumenti, oggetti e libri indispensabili all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore (1)	si, nei limiti di 1/5 se il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per soddisfare il credito; il limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e, in ogni caso, se nell'attività del debitore prevale il capitale investito rispetto al lavoro	art. 515 c. 3 c.p.c.
<b>Animali</b>		
animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali	no	art. 514 c. 1 n. 6 bis c.p.c.
animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli		art. 514 c. 1 n. 6 ter c.p.c.
<b>Beni in usufrutto e loro frutti</b>		
beni in usufrutto legale	no	
frutti dei beni del figlio nell'usufrutto legale	no, per i debiti che il creditore dei genitori (o di quello di essi che ne è titolare esclusivo) conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia	art. 326 c.c.

... omissis...

### c. Introduzione della causa

**29670** Sono parti del processo: il **ricorrente**, ossia il soggetto che promuove la causa e il **resistente**, ossia il soggetto contro il quale la causa è promossa.

L'introduzione della causa e lo scambio dei primi atti difensivi si articola nelle fasi esemplificate nello schema che segue, dove sono indicati anche i principali **termini** da rispettare, che sono ordinatori, salvo previsione contraria.



#### 1. Ricorso introduttivo

**29680** La causa di lavoro inizia con la redazione di un atto che ha la **forma** del ricorso e deve **contenere** una serie di elementi indicati dalla legge (art. 414 c.p.c.).

Si redige il ricorso sia quando, come accade nella maggioranza delle ipotesi, chi promuove l'azione si avvale del patrocinio di un avvocato, sia quando la parte sta in giudizio personalmente (v. n. 29550). In quest'ultimo caso è possibile proporre la domanda verbalmente davanti al giudice che fa redigere processo verbale (art. 417 c. 3 c.p.c.).

Se il giudizio viene erroneamente instaurato con atto di citazione a udienza fissa, l'atto è nullo (Cass. 8 giugno 1977 n. 2364; contrarie: Cass. 29 ottobre 1981 n. 5717, Cass. 12 ottobre 1979 n. 5340).

**29685 INDICAZIONE DEL GIUDICE** (art. 414 n. 1 c.p.c.) Il ricorrente deve indicare il tribunale davanti al quale propone la domanda, specificando che il ricorso è indirizzato alla Sezione del lavoro. Ad **esempio**, Tribunale Civile di Milano - Sezione lavoro.

L'**assenza o l'assoluta incertezza** dell'indicazione del tribunale determina la nullità del ricorso. La costituzione del resistente sana però il vizio con effetti retroattivi.

L'**erronea indicazione** nel ricorso della sezione non è causa di nullità, perché il deposito dell'atto e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione escludono che il resistente, cui il ricorso e il decreto sono stati notificati, possa essere incerto circa il giudice davanti al quale comparire (Cass. 26 aprile 2011 n. 9344).

**29690 INDICAZIONE DELLE PARTI** Il ricorso deve indicare le generalità complete di ricorrente e resistente, che variano a seconda che la parte sia una persona fisica oppure una società, un'associazione o un altro ente (v. n. 14565 e s.). In particolare, in caso di **persona fisica, oltre** a nome, cognome, residenza e domicilio, **dal 26 novembre 2024** e con applicabilità ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, devono essere indicati (art. 414 c. 1 n. 2 c.p.c. modif. dall'art. 3 c. 5 lett. a D.Lgs. 164/2024):

- per il ricorrente: il codice fiscale,
  - per il convenuto: il codice fiscale, l'**indirizzo di PEC** risultante da pubblici elenchi.
- Se **mancano** o sono assolutamente incerte tali indicazioni il ricorso è nullo, ma la costituzione del resistente sana il vizio con effetti retroattivi.

In sintesi, il **correttivo alla riforma Cartabia** (D.Lgs. 164/2024) ha **modificato l'art. 414 c. 1 n. 2 c.p.c.** con lo scopo di adeguare il processo all'evoluzione tecnologica sostituendo gli originari incumbenti cartacei con le nuove attività telematiche da compiersi a mezzo PEC e tramite PCT. Di conseguenza, ha eliminato i riferimenti al **domicilio** eletto dal ricorrente (in quanto se la parte è rappresentata da un avvocato, tutte le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate tramite PEC) e ha inserito l'indicazione del **codice fiscale** delle parti e dell'**indirizzo di PEC** del convenuto risultante da pubblici elenchi.

**OGGETTO DELLA DOMANDA** (art. 414 n. 3 c.p.c.) Il ricorrente ha l'onere di indicare l'oggetto della domanda, ossia deve richiedere un bene determinato o la tutela dello stesso (c.d. *petitum* mediato). Tale elemento si differenzia dal provvedimento giurisdizionale richiesto al giudice (c.d. *petitum* immediato).

29695

Ad esempio, quando il ricorrente agisce in giudizio per chiedere:

- la dichiarazione di illegittimità del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro: oggetto della domanda è la dichiarazione di illegittimità e l'ordine di reintegrazione (*petitum* mediato), il provvedimento richiesto (*petitum* immediato) è invece la sentenza di accertamento e condanna del resistente;
- un risarcimento dei danni derivanti da infortunio sul lavoro: oggetto della domanda è la somma di denaro (*petitum* mediato), il provvedimento richiesto (*petitum* immediato) è invece la sentenza di condanna.

Se **manca** o non è determinato l'oggetto della domanda, il ricorso è nullo perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (Cass. 19 agosto 2009 n. 18378, Cass. 16 gennaio 2007 n. 820, Cass. 5 ottobre 2002 n. 14292, App. Torino 28 gennaio 2021 n. 9), **salvo che** il giudice possa desumere o ricavare tali elementi da un esame complessivo dell'atto (Cass. 8 luglio 2020 n. 14379, Cass. 9 luglio 2018 n. 17991, Cass. 8 febbraio 2011 n. 3126). Tuttavia, non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda e i suoi elementi costitutivi tramite un'integrazione del ricorso medesimo ad opera dei documenti allegati (Trib. Roma 14 ottobre 2021).

29700

La domanda può essere limitata a una **condanna generica** purché il ricorrente introduca poi un autonomo giudizio per la liquidazione dell'ammontare preteso (Cass. 5 settembre 2024 n. 23855, Cass. 26 febbraio 2014 n. 4587, Cass. 5 maggio 2004 n. 8576, Cass. 3 luglio 1992 n. 8129). Per un approfondimento di tali elementi: v. n. 14630 e s. Tuttavia, se il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento di una **condanna specifica**, il giudice non può - in assenza dell'accordo delle parti - definire il giudizio limitando la condanna all'*an debeatur*, ma deve decidere anche in ordine al *quantum debeatur* e respingere la domanda se l'attore non ha assolto agli oneri di allegazione e prova degli elementi a tal fine necessari (Cass. 5 settembre 2024 n. 23855).

Il resistente o il giudice d'ufficio possono **eccepire o rilevare la nullità** del ricorso: il giudice fissa un termine perentorio per **rinnovare** il ricorso e integrarlo (ai sensi dell'art. 164 c. 5 c.p.c.) e fissa un'altra udienza di discussione (Cass. SU 17 giugno 2004 n. 11353, Cass. 14 febbraio 2020 n. 3816, Cass. 17 marzo 2005 n. 5879; contrarie invece, nel senso dell'insanabilità: Cass. 5 febbraio 2008 n. 2732, Cass. 31 maggio 2006 n. 13005, Trib. Roma 18 settembre 2012 n. 14182). La rinnovazione del ricorso ai sensi dell'art. 164 c. 5 c.p.c., in ogni caso, non sana le eventuali preclusioni già intervenute ai sensi dell'art. 414 n. 5 c.p.c. (Cass. 28 marzo 2018 n. 7705).

Tale nullità non è eccepibile o rilevabile per la prima volta **in cassazione**, essendosi formato sulla questione, il giudicato interno (Cass. 17 marzo 2005 n. 5879).

► **Precisazioni 1)** La nullità del ricorso per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre se si deducono pretesi errori di prospettazione in diritto e la mancata allegazione di fatti limitativi della pretesa invocata, trattandosi di elementi idonei a incidere solo sulla fondatezza di merito della domanda (Trib. Bari 5 novembre 2018 n. 3618). Se il ricorrente **non quantifica** esattamente l'**ammontare richiesto**, il ricorso è valido se è possibile desumere tale indicazione (Cass. SU 27 ottobre 1993 n. 10685, Cass. 9 luglio 2002 n. 9977), specie se ciò richiede solo un mero calcolo aritmetico (Cass. 1° giugno 2005 n. 11677). Pertanto, non è nullo il ricorso avente ad oggetto retribuzioni non percepite se il ricorrente ha indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto e ha specificato la somma complessivamente pretesa, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di **conteggi analitici** o la mancata notifica, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (Cass. 8 febbraio 2011 n. 3126, Trib. Caltanissetta 9 ottobre 2019 n. 469).

# Correttivo alla riforma Cartabia (D.Lgs. 164/2024) - Tabelle di confronto -

## SOMMARIO

Modifiche al codice di procedura civile: tabella di confronto .....	<b>36615</b>	disposizioni transitorie: tabella di confronto .....	<b>36620</b>
Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e			

Il D.Lgs. 164/2024 (c.d. **correttivo alla riforma Cartabia**), in vigore **dal 26 novembre 2024** e **applicabile** ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, ha **modificato**, tra l'altro, alcune disposizioni **del codice di procedura civile** e delle relative **disposizioni di attuazione**. Presentiamo di seguito **due tabelle di confronto**:

- la prima relativa alle disposizioni del c.p.c. modificate dal correttivo (v. n. 36615);
- la seconda relativa alle disp.att. c.p.c. modificate dal correttivo (v. n. 36620).

Entrambe le tabelle sono **organizzate come segue**:

- nella **prima colonna** è riportato il testo in vigore fino al 25 novembre 2024;
- nella **seconda colonna** il testo in vigore dal 26 novembre 2024, integrato con le modifiche, evidenziate in grassetto, e le abrogazioni, in carattere barrato, contenute nel correttivo stesso.

Si precisa che, oltre alle disposizioni del c.p.c. e delle relative disposizioni di attuazione, il correttivo modifica anche disposizioni del codice civile, del codice penale e di altri provvedimenti legislativi speciali.

## MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE: TABELLA DI CONFRONTO

CODICE DI PROCEDURA CIVILE			
TESTO IN VIGORE FINO AL 25 NOVEMBRE 2024	TESTO IN VIGORE DAL 26 NOVEMBRE 2024	Art. D.Lgs. 164/2024	v. n.
<b>Art. 38 (Incompetenza)</b>	<b>Art. 38</b> [Identico]		
I. e II. [Omissis]	[Identico]	–	–
III. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.	III. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio <del>non oltre l'udienza di cui all'art. 183</del> <b>con il decreto previsto dall'articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza.</b>	art. 3 c. 1 lett. a	4455
IV. [Omissis]	[Identico]	–	–
<b>Art. 47 (Procedimento del regolamento di competenza)</b>	<b>Art. 47</b> [Identico]		
I., II., III. e IV [Omissis]	[Identico]	–	–
V. Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.	V. Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei <del>venti</del> <b>quaranta</b> giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.	art. 3 c. 1 lett. b	4505

36610

36615

36615

(segue)

CODICE DI PROCEDURA CIVILE			
TESTO IN VIGORE FINO AL 25 NOVEMBRE 2024	TESTO IN VIGORE DAL 26 NOVEMBRE 2024	Art. D.Lgs. 164/2024	v. n.
<b>Art. 50 bis (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale)</b>	<b>Art. 50 bis</b> [Identico]		
I. Il tribunale giudica in composizione collegiale:	I. Il tribunale giudica in composizione collegiale:		
da 1) a 7) [Omissis]	[Identici]	–	–
7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.	<b>ABROGATO</b>	art. 3 c. 1 lett. b	6730
II. [Omissis]	[Identico]	–	–
<b>Art. 52 (Ricusazione del giudice)</b>	<b>Art. 52</b> [Identico]		
I. [Omissis]	[Identico]	–	–
II. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.	II. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.	art. 3 c. 1 lett. d	6775
III. [Omissis]	[Identico]	–	–
<b>Art. 70 (Intervento in causa del pubblico ministero)</b>	<b>Art. 70</b> [Identico]		
I. Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio:	I. Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio:		
da 1) a 3) [Omissis]	[Identici]		
–	<b>3-bis) nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori;</b>	art. 3 c. 1 lett. e	7115
4) [Abrogato]	[Abrogato]		
5) [Omissis]	[Identico]		
II. e III. [Omissis]	[Identici]	–	–
<b>Art. 101 (Principio del contraddittorio)</b>	<b>Art. 101</b> [Identico]		
I. [Omissis]	[Identico]	–	–
II. Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.	II. Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.	art. 3 c. 1 lett. f	15255

...omissis...

# Correttivo alla mediazione e negoziazione assistita (D.Lgs. 216/2024) - Tabelle di confronto -

## SOMMARIO

Modifiche al D.Lgs. 28/2010 (mediazione civile e commerciale): tabella di confronto .....	<b>36630</b>	Modifiche a DL 132/2014 (negozi-azione assistita): tabella di confronto ..	<b>36635</b>
---	--------------	--	--------------

Il D.Lgs. 216/2024 (c.d. **correttivo in materia di mediazione e negoziazione assistita**), in vigore **dal 25 gennaio 2025**, ha **modificato** i due principali provvedimenti che disciplinano la mediazione e la negoziazione assistita e precisamente il **D.Lgs. 28/2010** (relativo alla mediazione nelle controversie civili e commerciali) e il **DL 132/2014** conv. in L. 162/2014 (relativo alla negoziazione assistita). Di seguito, presentiamo **due tabelle di confronto**:

- la prima relativa alle disposizioni del D.Lgs. 28/2010 modificate dal correttivo (v. n. 36630);
  - la seconda relativa alle disposizioni del DL 132/2014 modificate dal correttivo (v. n. 36635).
- Entrambe le tabelle sono **organizzate come segue**:
- nella **prima colonna** è riportato il testo delle disposizioni nel testo in vigore fino al 24 gennaio 2025;
  - nella **seconda colonna** il testo integrato con le modifiche, evidenziate in grassetto, e le abrogazioni, in carattere barrato, contenute nel correttivo stesso.

## MODIFICHE AL D.LGS. 28/2010 (MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE): TABELLA DI CONFRONTO

D.LGS. 28/2010 (MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI)			
TESTO IN VIGORE FINO AL 24 GENNAIO 2025	TESTO IN VIGORE DAL 24 GENNAIO 2025	Art. D.Lgs. 216/2024	v. n.
<b>Art. 3 (Disciplina applicabile e forma degli atti)</b>	Art. 3 [ <i>Identico</i> ]		
1. [ <i>Omissis</i> ]	1. [ <i>Identico</i> ]	–	–
2. [ <i>Omissis</i> ]	2. [ <i>Identico</i> ]	–	–
3. [ <i>Omissis</i> ]	3. [ <i>Identico</i> ]	–	–
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis.	4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis, <b>e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell'articolo 8-ter.</b>	art. 1 c. 1 lett. a	465 468

36625

36630

D.LGS. 28/2010 (MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI)			
TESTO IN VIGORE FINO AL 24 GENNAIO 2025	TESTO IN VIGORE DAL 24 GENNAIO 2025	Art. D.Lgs. 216/2024	v. n.
<b>Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo)</b>	<b>Art. 5</b> [ <i>Identico</i> ]		
1. [ <i>Omissis</i> ]	1. [ <i>Identico</i> ]	–	–
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.	2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda <del>giudiziale</del> <b>introductiva del giudizio</b> . L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.	art. 1 c. 1 lett. b n. 1	370
3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste: a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.	3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste: a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481; <b>d-bis) dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.</b>	art. 1 c. 1 lett. b n. 2	300
4. [ <i>Omissis</i> ]	4. [ <i>Identico</i> ]	–	–
5. [ <i>Omissis</i> ]	5. [ <i>Identico</i> ]	–	–
6. [ <i>Omissis</i> ]	6. [ <i>Identico</i> ]	–	–
<b>Art. 5 ter (Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio)</b>	<b>Art. 5 ter</b> [ <i>Identico</i> ]		
1. L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa. Il presidente procede ai sensi dell'articolo 17.	1. L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. <del>Il verbale contenente il verbale al quale è allegato</del> l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa. Il presidente procede ai sensi dell'articolo 17.	art. 1 c. 1 lett. c	290

# Indice per articolo

**Libro I  
(1-162)**

articoli codice di procedura civile	Oggetto/Precisazioni	rinvio (v. n.)
1	Giurisdizione dei giudici ordinari	3100
2-4	<i>Abrogati</i>	–
5	Momento determinante: – della giurisdizione – della competenza	– 3120 e s. – 3520 e s.
6	Inderogabilità convenzionale della competenza	3540
7	Competenza del giudice di pace: – tabella – ripartizione	– 3560 e s. – 3580 e s.
8	<i>Abrogato</i>	
9	Competenza del tribunale: – tabella – stato e capacità delle persone	– 3570 e s. – 3615
10	Determinazione del valore	3685 e s.
11	Cause relative a quote di obbligazione tra più parti	3740 e s.
12	Cause relative a: (a) rapporti obbligatori (b) divisioni	a) 3750 b) 3800
13	Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite	3795
14	Cause relative a somme di danaro e a beni mobili	3760 e s.
15	Cause relative a: – beni immobili – divisioni – regolamento confini – applicazione in tema di spese	– 3810 – 3800 – 3805 – 12940
16	<i>Abrogato</i>	–
17	Cause relative all'esecuzione forzata	3790
18	Foro generale delle persone fisiche	3830 e s.
19	Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute	3865 e s.
20	Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione	3900 e s.
21	Foro per le cause relative a immobili Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie	4045 e s. 925 e s.
22	Foro per le cause ereditarie	4050
23	Foro per le cause tra soci Foro per le cause tra condomini	3880 4070
24	Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali	4080
25	Foro della pubblica amministrazione	4025 e s.
	...omissis...	

# Indice analitico

## A

### ABBREVIAZIONE

**Dei termini del processo in generale:** 9110 (tabella riepilogativa)

**Dei termini a comparire:** 14680 e s. (processo di primo grado e appello)

### ABITAZIONE

**Della persona fisica:** 10155 (luogo della notificazione)

**Del debitore:** 26830 (diritto di abitazione: nel pignoramento immobiliare), 25655 e s. (esecuzione del pignoramento: nel pignoramento mobiliare)

**Immobile ad uso abitativo:** 31745 (rilascio alla prima scadenza nel processo locatizio), 32300 e s. (rilascio a scadenze successive alla prima: licenza o sfratto)

### ABUSO

**Familiare:** 33590 e s. (misure di protezione)

**Di posizione dominante:** 3665 (competenza sezioni specializzate)

### ACCELERATORIO: 9110 (termine)

### ACCERTAMENTO

**Tecnico preventivo (ATP):** 12320 e s.

**Di sottoscrizione di scrittura privata:**  
Trascrizione della domanda giudiziale: 7500 (relativa ad immobili), 7565 (relativa a mobili registrati)

**Della simulazione:**  
Trascrizione della domanda giudiziale: 7505 (relativa ad immobili), 7565 (relativa a mobili registrati)

**Contratto di accertamento:** 40 (differenze dagli strumenti di risoluzione delle controversie)

**Dell'obbligo del terzo:** 26350 e s. (nel pignoramento presso terzi)

### ACCESSO

**Delle parti agli atti della mediazione:** 625

**Al fascicolo informatico:** 8170

### ACCESSORIETÀ

**Tra cause:** 4130 e s. (modifica della competenza)

### ACCETTAZIONE

**Di atti o provvedimenti:**

Delle domande nuove nella prima udienza: 15785 (processo ordinario)

Del provvedimento del giudice (acquiescenza): 18190 e s. (limite all'impugnazione)

Dell'offerta di acquisto dell'immobile pignorato: 27175 e s. (esecuzione immobiliare)

**Dell'incarico:** 12235 (CTU), 1970 (arbitro)

### ACCOGLIMENTO

**Dell'appello:** 19300 e s.

**Del ricorso per cassazione:** 20170 e s.

**Nel procedimento monitorio:** 23600 e s. (del ricorso per decreto ingiuntivo), 24085 (dell'opposizione)

**Domanda nei procedimenti cautelari:** 21940 e s. (con convocazione parti), 22030 e s. (senza convocazione parti)

### ACCOMPAGNATORE TURISTICO

**Prestazione lavorativa:** 29060 (applicabilità del rito del lavoro)

### ACCORDO

**Collettivo di lavoro:** 29945 (processo del lavoro), 19710 e s. (falsa applicazione: motivo di ricorso per cassazione)

**Tra le parti di non appellare:** 18785 (decisione), 19580 (impugnabilità in cassazione)

**Di mediazione:** 640 e s.

### ACQUIESCENZA

**Alla sentenza:** 18190 e s. (limite all'impugnazione)

**Tipi particolari:** 18200 (espressa), 18205 e s. (tacita: previsione e tabella di casistica)

### ACQUISIZIONE

**Prove nel processo:** 11380 e s. (disciplina generale)  
Vedi anche Istruzione probatoria

### ADDETTO

**Nella notifica:**

Alla persona fisica: 10210 e s. (alla casa, all'ufficio o all'azienda)

Alla società: 10535

**Alle pulizie:** 29060 (prestazione lavorativa: applicabilità rito del lavoro)

### ADEMPIMENTO

**Domanda giudiziale di adempimento:** 3760 e s. (ai fini della competenza)

**Diffida ad adempiere:** 24595 e s.

**Eccezione di adempimento:** 15240 (rilevabilità)

**Durante il pignoramento:** 25250 e s. (blocco del pignoramento in corso)

### ADESIONE

**Alla class action:** 34490 e s.

### ADESIVO

**Tipo di intervento:** 5590 e s. (autonomo o litisconsortile), 5600 e s. (dipendente o ad adiuvandum)

### ADIUVANDUM: 5600 e s. (intervento ad adiuvandum)

### ADUNANZA

**Nel giudizio di cassazione:** 20120 e s.

### AEROMOBILE

**Trascrizione delle domande giudiziali relative a diritti reali o personali:** 7560 e s. (disciplina generale), 7625 e s. (modalità)

### AFFIDAMENTO

**Dei figli:** 32830 (nuovo giudizio di separazione e divorzio), 32945 (durante il processo di separazione precedente alla riforma)

### AFFITTO

**Controversie relative:** 4045 (competenza territoriale), 29010 (in caso di coltivatore diretto: rito del lavoro)

**Di immobili:** 35510 (giurisdizione esclusiva nella UE)

**Presunzioni legali assolute in materia:** 11345